

1.1.1

# MOGC 231 - PARTE GENERALE

ai sensi del D.Lgs.n.**231** del 8 giugno 2001 e s.m.i.

·	•••••	,
Data		
16.07.2024		
Data	Firma	A.D.
16.10.2024	Bernhard Tschurtschenthaler	
		344
Data	Firma	
16.10.2024	Avv. Fabio Pasquale Antonio Salvatore	I have
	16.07.2024  Data 16.10.2024  Data	Data  16.07.2024  Data  16.10.2024  Firma  Bernhard Tschurtschenthaler   Data  Firma  Avv. Fabio Pasquale Antonio



MOGC-GEN

Stato de	elle revisioni				
V	/ersione	Data	Descrizione	Autore	
	00	16/07/2024	Prima emissione	HP	
	01				
	02				
	0.3				

# Indice generale della sezione

Modello	o di Organizzazione, Gestione e Controllo — Parte generale
1.0	Introduzione
2.0	Profilo ed organigramma dell'Ente.
2.1	I reati presupposto
2.2	La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente
2.3	Linee guida di Confindustria
3.0	Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo
3.1	Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello
3.2	Elementi fondamentali e Struttura del Modello
3.3	Modello, codice etico e sistema disciplinare
3.4	Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico
4.0	Potenziali aree a rischio e processi strumentali
5.0	Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio
6.0	Destinatari del Modello
7.0	Organismo di Vigilanza
7.1	I requisiti
7.2	Individuazione
7.3	Nomina
7.4	Funzioni e poteri
7.5	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice societario
8.0	Informazione, formazione ed aggiornamento
9.0	Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico
9.1	Violazione del Modello
9.1.1	Segnalazione violazione del Modello - Tutela lavoratori
9.2	Misure nei confronti dell'organo amministrativo
9.3	Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti
9.4	Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda
10	Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello



10.1	Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello
10.2	Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

### 1 Introduzione

In data 8 Giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 Settembre 2000" entrato in vigore il 4 Luglio successivo che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 Maggio 1996, anch'essa firmata a Bruxelles, in materia di lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (di seguito, anche "Decreto").

II D.Lgs.231/01 ha introdotto per la prima volta in Italia la "responsabilità amministrativa degli enti", di natura sostanzialmente penale, per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

I reati per i quali si applica questa disciplina sono di diversa natura. Ai reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato) e una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transazionali".

Tra fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'Articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, in reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto.





Con la Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, il novero dei reati è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.lgs. 231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha amplificato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2021, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- La legge N° 68 del 22 maggio 2015, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art. 452-novies c.p.);
- La legge N.186 del 15 dicembre 2015 ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)
- La legge N.69 del 27 maggio 2015, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- II DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015 ha introdotto modifiche a vari articoli dei "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche, l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale;
- Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei "Reati informatici e di trattamento illecito di dati";



- II D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016 aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope";
- II D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei "Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo";
- La legge N. 199/2016 del 29 ottobre ha modificato l'art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro":
- La legge N.236 del 11 dicembre 2016 ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p.";
- II D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.;
- II D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto l'articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari" nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF);
- II D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando" ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01;
- II D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari";
- II D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- II D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01;
- La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" riscrivendo l'articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l'Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l'irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni;
- La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2019-2020" con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", i "Delitti contro la personalità individuale" e " Abusi di mercato" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01;





- L'Art.2 "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" del D.L. n.13 del 25 febbraio 20220 " Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.;
- La Legge n.22 del 09 Marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'Art.25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici";
  - La stessa legge ha interessato l'Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l'Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali;
- II D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01;
- II D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha apportato modifiche all'Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all'Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quiquiesdecies (Reati tributari), all'inserimento dell'Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l'inserimento dell'Art.6 del D.Lgs74/2000 "Tentativo "nel novero dei reati previsti dall'Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01;
- Decreto 3 febbraio 2023 "Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l'anno 2023" del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l'anno in questione è stato stabilito in euro 2.365;
- II D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha apportato modifiche all'alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell'Art.25-ter Reati societari;
- Legge n.50 del 5 maggio 2023 Conversione in Legge del Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023 (c.d. Decreto Cutro) "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" ha interessato l'Art.25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" andando a modificare l'Art.12 e l'Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'Art. 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nello stesso decreto;
- II D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano



violazioni delle disposizioni normative nazionali "va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231);

- Legge n. 60 del 24 maggio 2023 "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'Art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione "Reati transnazionali";
- Legge n.93 del 14 luglio 2023 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" ha interessato l'Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941;
- D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha interessato il testo dell'Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l'inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati "Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies. 1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

- L'Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" ed al suo interno è stato inserito il reato di "Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.);
- o L'Art. 25-undecies "Reati ambientali" ha recepito l'Art.255 del D.Lgs 152/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale);
- Legge n.206 del 27 dicembre 2023 "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" con modifiche all'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231;



- Legge n.6 del 22 Gennaio 2024 "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" che con le modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs 231/01;
- D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs. 231/01;

Leggi, decreti leggi e decreti legislativi in materia di responsabilità amministrativa degli enti sono riportati puntualmente nelle singole voci dei reati di tutte le sezioni della parte speciale.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è particolarmente severo: alle sanzioni pecuniarie si aggiungono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa.

L'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei reati presupposto. L'esonero da responsabilità è determinato dal buon esito del giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare nell'ambito del procedimento penale relativo all'accertamento di un reato presupposto.

In questo contesto, Latteria Nöm S.r.l. (di seguito anche "Ente") ha deciso di adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto (di seguito, il "Modello"), in parte valorizzando i presidi ed i sistemi di gestione e controllo interno già presenti e comunque decidendo di strutturare e potenziare le proprie procedure interne in un'ottica di prevenzione del rischio-reato e miglioramento dell'efficienza dei propri processi aziendali.

# 2.0 Profilo e Organigramma dell'Ente


Latteria Nöm S.r.l. è una società italiana, costituita nel 2008 e partecipata al 100% dalla Nöm AG, società di diritto austriaco con sede a Baden bei Wien Voeslauer-Strasse 109 (Austria). Latteria Nöm commercializza in Italia prodotti alimentari, prevalentemente di tipo lattiero-caseari, caratterizzati da una composizione di ingredienti a base proteica. La gamma dei prodotti comprende latte e yogurt di vario genere, pancakes, snack freschi, paste e composti per la preparazione di prodotti da forno, bevande e prodotti a base di kefir, creme,




**MOGC-GEN** 

budini e formaggi. I prodotti sono commercializzati sotto il marchio "Milk". La produzione è totalmente esternalizzata: per circa il 60% avviene presso la controllante e per la restante percentuale presso altri fornitori, in Italia e all'estero (c.d. "co-packer"). Dal punto di vista organizzativo il modello di business è quindi strutturato in acquisto e rivendita di prodotti alimentari. La rivendita avviene sostanzialmente presso tre canali: grande distribuzione ("GDO"), discount e, in misura minore, attività commerciali non strutturate (negozi, bar palestre etc..). La distribuzione è affidata ad un partner logistico esterno.

L'Ente è organizzato in circa 40 unità di personale. Le posizioni apicali sono composte da una CDA di 5 persone, due amministratori delegati, un direttore finanziario e un procuratore. E' presente il Collegio Sindacale. L'Ente è sottoposto a revisione legale. Le funzioni aziendali sono 8: "Administration e HR", "Planning & Logistic", "Sales Office", "Consumer Marketing", "Business Development Management", Purchasing & Quality Management, "Sales Management Discount & OHH" "Sales Management GDO".





### 2.1 I reati presupposto

La responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati "**Enti**") scatta solo per i reati tassativamente elencati nel Decreto e nella normativa applicabile, che siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, dai seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti
  o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone
  fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.



La responsabilità dell'Ente si aggiunge a	a quella della persona	fisica che ha commesso il reato.
---	------------------------	----------------------------------

I reati presupposto sono i seguenti:

Indebita percezione di erogazioni,	truffa in danno	dello Stato
nelle pubbliche forniture		

Art. 24 | D.Lgs.n.231/01

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Art. 24-bis | D.Lgs.n.231/01

Reati di criminalità organizzata

Art. 24-ter | D.Lgs.n.231/01

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione...d'ufficio

Art. 25 | D.Lgs.n.231/01

Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false

Art. 25-bis | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro l'industria ed il commercio

Art. 25-bis.1 | D.Lgs.n.231/01

Reati societari

Art. 25-ter | D.Lgs.n.231/01

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater | D.Lgs.n.231/01

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quater.1 | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro la personalità individuale etc.

Art. 25-quinquies | D.Lgs.n.231/01

Reati finanziari o abusi di mercato

Art. 25-sexies | D.Lgs.n.231/01

Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies | D.Lgs.n.231/01



Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di	Art. 25-octies
provenienza illecita, autoriciclaggio	D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e	Art. 25-octies.1
trasferimento fraudolento di valori	D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies I
Delitti ili iliatella di violazione dei diritto d'autore	D.Lgs.n.231/01
	D.Lg3.11.201/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni	Art. 25-decies l
mendaci all'autorità giudiziaria	D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies
	D.Lgs.n.231/01
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies
	D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies l
	D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco a	Art. 25-quaterdecies
mezzo di apparecchi vietati	D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25-
	quinquiesdecies D.Lgs.
	n.231/01
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies D.Lgs.
Contrassarias (ainta ar comme)	n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies D.Lgs.
	n.231/01
Diciologgio di boni culturali e deventazione e escale ggio di bagi	Art 25 duadovinical D.L.
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies D.Lgs. n.231/01
Delitti tentati	Art. 26   D.Lgs.n.231/01



Reati transnazionali

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

L. n 146/20016

Art.12 L.9/2013

# 2.2 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

L'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non risponde della commissione di un reato presupposto nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La stessa norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche denominati i "Modelli"), ex Art. 6, commi 2 e 3, del Decreto, devono rispondere alle seguenti esigenze ed avere i seguenti contenuti:

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

In caso di commissione di un reato-presupposto da parte di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello.



**MOGC-GEN** 

L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

# 2.3 Le "Linee Guida" di Confindustria

La prima associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008, nel marzo 2014 e, infine, a giugno 2021. (di seguito, anche "Linee Guida").

Sia per il profilo e la *mission* del soggetto emanante che per ampiezza e varietà dei soggetti rappresentati, le Linee Guida di Confindustria rappresentano, per consolidata opinione, i principi di base delle *best practices* per la corretta costruzione di un modello ai sensi del Decreto.

La prima versione delle Linee Guida (datata 7 marzo 2002) era riferita ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo immaginato da Confindustria sono:

- il codice etico;
- un sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- chiara suddivisione di poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- sistemi di comunicazione e diffusione del modello al personale e sistemi di formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
- autonomia e indipendenza
- professionalità
- continuità di azione
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;



**MOGC-GEN** 

- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

In particolare, a seguito dell'ultimo aggiornamento del 2021, le Linee Guida hanno introdotto i seguenti principi e linee di azione:

- procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato;
- adozione o potenziamento di un sistema di "compliance integrata" con le altre procedure che l'ente vigilato è tenuto a rispettare per essere conforme alla normativa applicabile nei diversi settori di riferimento (ad es. sicurezza, privacy, ambiente etc.);
- adozione del Tax Control Framework (TFC) in ambito fiscale, come ulteriore sistema che consente alle società di valutare e mitigare il rischio fiscale nel suo complesso;
- adozione o potenziamento di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro complessivamente rispondente alle prescrizioni imposte dal decreto 81/2008;
- adozione o potenziamento di un sistema aziendale di gestione dei rischi basato sul seguente processo operativo: (i) inventariazione degli ambiti aziendali di attività; (ii) analisi dei rischi potenziali (iii) valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi;
- disciplinare le modalità per effettuare le segnalazioni e le modalità di gestione delle stesse secondo la normativa di cui alla l. 179/2017 (c.d. "Whistleblowing"), distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura ad hoc.
- maggiore attenzione ai contenuti del Codice Etico.

Il mancato rispetto dei contenuti delle Linee Guida non incide necessariamente sulla validità del modello.

Ogni modello adottato ai sensi del Decreto deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell'ente mentre le Linee Guida di Confindustria rappresentano, anche per scarsità di principi normativi, un punto di riferimento operativo per la concreta redazione dei Modelli al quale tendere, senza però riproporre schemi fissi e procedure standard con un approccio a-critico, con il rischio di non produrre il voluto effetto esimente.

Nella Costruzione del suo Modello, l'Ente ha deciso di fare propri i principi e le regole operative presenti nelle Linee Guida che, pertanto, costituiscono parte integrante del presente Modello nella versione più aggiornata disponibile.

# 3 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

# 3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Tramite l'adozione del Modello l'Ente si propone di perseguire le seguenti principali finalità:



**MOGC-GEN** 

- diffondere la consapevolezza, nel contesto aziendale, che l'operatività in settori considerati a rischio o sensibili e l'eventuale commissione di illeciti penali, anche di natura colposa, ha un effetto in termini di responsabilità penale personale per chi li commette e di responsabilità amministrative per l'Ente;
- manifestare, dentro e fuori dal contesto aziendale, che l'Ente disapprova e contrasta ogni forma di comportamento illecito;
- consentire all'Ente di prevenire e intervenire, anche grazie ad un'azione di monitoraggio organizzata e sistematica sulle aree di rischio per impedire la commissione di reati.

In vista dell'adozione di un Modello efficace, l'Ente ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato, nell'ambito delle stesse, le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura e caratteristiche, nonché per prassi storica, si prestano ad essere maggiormente esposte al rischio-reato.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'Ente ha costruito i principi di riferimento del Modello che intende adottare ed attuare, guardando anche alle migliori esperienze applicative, alle prassi di riferimento ed ai principi guida elaborati dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e da altre realtà, anche pubbliche, in materia di compliance in ambito Decreto 231.

I principi guida e le regole applicative del Modello dell'Ente sono illustrati nelle diverse sezioni del Modello, come si spiega nella successiva sezione.

### 3.2 Elementi fondamentali e Struttura del Modello

Il Modello è strutturato, in primo luogo, nella presente "Parte Generale" e nella "Parte Speciale". La Parte Generale ha una funziona introduttiva e comunicativa: illustra contenuti, principi e struttura dell'intero Modello. La "Parte Speciale" contiene invece i "protocolli", cioè l'insieme delle concrete regole di funzionamento che l'Ente ha deciso di adottare per prevenire il rischio reato, tenendo conto delle aree a rischio, del livello di rischio, delle singole fattispecie di illecito e dell'efficacia dei presidi già presenti nel contesto aziendale.

In secondo luogo, il Modello si compone degli allegati di volta in volta richiamati o elencati (procedure interne, regolamenti, linee guida eccetera), tra cui si segnala la "Matrice dei Rischi" — cioè, il documento ricognitivo dei rischi presenti con relativo livello di gravita—, ed il Codice Etico, cioè il documento programmatico relativo alle *policies* di prevenzione e intervento che l'Ente si propone di adottare ed attuare.

I passaggi attraverso cui è stato costruito il Modello, in conformità a quanto previsto dal Decreto, sono i seguenti:



**MOGC-GEN** 

- mappatura delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto;
- analisi dei protocolli già in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo (cfr. successivo punto 4)
- sviluppo nuovi protocolli;
- definizione modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), con specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del suo funzionamento nel tempo.

## 3.3 Modello, Codice Etico e Sistema disciplinare

L'Ente ha deciso di formalizzare i principi etici a cui si ispira nella gestione delle attività aziendali tramite adozione di un "Codice Etico", con i seguenti obiettivi:

- impostare i rapporti con le terze parti e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e trasparenza;
- sensibilizzare il personale dipendente, i collaboratori, i fornitori, e, in via generale, tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, del Modello e del Codice Etico;
- definire e completare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- manifestare la chiara contrarietà dell'Ente rispetto ad ogni forma di illecito

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico restandone però distinti. Infatti, mentre il Codice Etico riveste una portata generale e programmatica in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali, il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati con uno spirito ed una struttura più precettiva e organizzativa.

# 3.4 Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico



**MOGC-GEN** 

Il Modello, come ogni sua parte integrante, è un "atto di emanazione dell'organo dirigente", come previsto dell'articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto. Pertanto, la sua approvazione è rimessa al CDA con apposita delibera.

# 4.0 Potenziali aree a rischio e processi strumentali

La Matrice dei Rischi è stata elaborata a seguito di un check-up aziendale, eseguito tramite interviste e analisi documentale. La Matrice dei Rischi è uno schema grafico che schematizza il livello di rischio incrociando due valori di base, espressi numericamente da 1 a 4, ovvero:

- P: che indica l'indice di probabilità che un certo reato venga commesso, tenuto conto del contesto organizzativo e di business dell'Ente nonché delle procedure e dei presidi presenti alla data in cui viene adottato il Modello;
- **D:** che indica il valore danno associato alla gravità del reato, tenuto conto delle sanzioni ad esso associate;

La moltiplicazione tra P e D indica il livello di rischio (R)

Subito a seguire sono indicate tre tabelle con il seguente contenuto:

- Schema Matrice1: illustra i valori assegnati al grado di probabilità ed al grado di danno; le caselle disposte in verticale rappresentano il grado di danno, mentre quelle in orizzontale il grado di probabilità:
- Schema Matrice2: illustra i criteri di classificazione del danno in base alla sanzione (espressa in quote) prevista per ogni fattispecie di reato;
- Schema Matrice3: illustra i criteri di classificazione della probabilità che l'evento si verifichi in rapporto alla tipologia ed all'attività dell'ente;
- Schema Matrice 4: illustra i criteri di classificazione del rischio in base al risultato della moltiplicazione tra danno e probabilità.

### Schema di Matrice n.1

D Danno	P - Probabilità			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

### Schema di Matrice n.2



GRAVITA'		
	Quote	Interdizione
1	QUALSIASI	NO
2	NON SUPERIORI A 700	NON SUPERIORE A 6 MESI
3	SUPERIORI A 700	NON SUPERIORE A 6 MESI
4	SUPERIORI A 700	SUPERIORE A 6 MESI

# Schema di Matrice 3

	Probabilità "Rischio Inerente"	Probabilità "Rischio Residuo"
1	L'attività avviene in un settore merceologico solitamente estraneo alla fattispecie. Inoltre, l'organizzazione non è mai stata interessata nel passato da non conformità o da vicende giudiziarie inerenti il reato in analisi.	Le modalità di svolgimento delle attività aziendali in valutazione sono del tutto conformi alle best-practice di settore e gli standard di controllo sono tutti applicati
2	L'attività avviene in un settore merceologico non estraneo alla fattispecie ma l'organizzazione non è stata interessata nel passato da non conformità o da vicende giudiziarie inerenti il reato in analisi.	Le modalità di svolgimento delle attività aziendali in valutazione sono conformi alle best-practice di settore ma esistono esigenze di miglioramento degli standard di controllo
3	L'attività avviene in un settore merceologico solitamente estraneo alla fattispecie, ma l'organizzazione è stata interessata nel passato da non conformità	Le modalità di svolgimento delle attività aziendali in valutazione sono parzialmente conformi alle best-practice di



	o da vicende giudiziarie inerenti il reato in analisi.	settore ma esistono gli elementi per l'applicazione completa degli standard di controllo
4	L'attività avviene in un settore merceologico non estraneo alla fattispecie e/o l'organizzazione è stata interessata nel passato da non conformità o da vicende giudiziarie inerenti il reato in analisi.	Le modalità di svolgimento delle attività aziendali in valutazione non sono conformi alle best-practice di settore ed inoltre esistono esigenze di miglioramento degli standard di controllo

### Schema Matrice 4

### Classificazione del Rischio "Inerente"

1 - 2	(T) Rischio Trascurabile
3 - 4	(B) Rischio Basso
6 - 8	(M) Rischio Medio
9 -12- 16	(A) Rischio Alto

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente Modello. I protocolli indicati nella Parte Speciale sono individuati e sviluppati tenendo conto del valore del rischio associato a ciascuna fattispecie.

# 5.0 Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi



**MOGC-GEN** 

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- Regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- Procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
  - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
  - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - chiara definizione della responsabilità delle attività;
  - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
  - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame
- Segregazione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- Livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- Attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- Attività di monitoraggio: esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;


Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

### 6.0 Destinatario del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali.

Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari, secondo il seguente schema:





# 7.0 Organismo di Vigilanza





### 7.1 I requisiti

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- Autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'amministratore delegato;
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento;

### 7.2 Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'Ente, è stato individuato un ODV con le seguenti caratteristiche:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratica;
- L'Amministratore delegato, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore delegato;
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dall'Amministratore Delegato. Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'Amministratore delegato. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata





### 7.3 Nomina

L'Amministratore Unico dell'Ente provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dall'Amministratore Delegato dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs.n.231/01 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

# 7.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base al Decreto, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riepilogate:

- Vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- Valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati; Ciò impone un'attività di aggiornamento sia alle mutate realtà organizzative aziendali, sia ad eventuali mutamenti della legge. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo.

In particolare, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
- Verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- Verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;
- Promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- Assicurarsi i flussi informativi di competenza;
- Assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- Segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;



**MOGC-GEN** 

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:

- Emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- Disporre che i responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello:

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore delegato e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche;

### 7.5 Flussi informativi dell'OdV nei confronti del vertice societario

# Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso l'Ente;

### Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello;

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, con l'avvento del D.Lgs. n.24 del 10 Marzo 2023, la gestione non è più di competenza dell'OdV ma ad esso il gestore designato del canale di segnalazione interna deve dare informazioni e flussi informativi in merito al:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno;
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE;
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231;
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing;



**MOGC-GEN** 

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società;
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti;

# 8.0 Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'Ente assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'Amministratore delegato e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito dell'Ente al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predispone, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.





### 9.0 Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico- Whistleblowing

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

La previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i destinatari

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione del Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- Gravità della violazione:
- Tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.,), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- Eventuale recidiva

### 9.1 Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al Decreto, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

• La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;



**MOGC-GEN** 

• La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse;

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari, previa illustrazione della nuova normativa in tema di Whistleblowing.

# 9.1.1 Segnalazione di una violazione

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito.
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto.



**MOGC-GEN** 

Con l'adozione del Modello, come previsto dalla normativa in tema di Whistleblowing, l'Ente adotterà un sistema di gestione delle segnalazioni. Sul sito internet dell'Ente sarà inserito un un link alla sezione "Sistema Whistleblowing" che illustrerà in dettaglio il sistema di trasmissione e gestione delle segnalazioni e fornirà tutte le istruzioni necessarie per chiunque voglia avvalersi di questo strumento, oltre alle necessarie informazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, come prevede la normativa vigente. Il "Sistema Whistleblowing", come di volta in volta integrato ed aggiornato, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello. Le segnalazioni possono costituire, secondo valutazione del Gestore delle Segnalazioni, oggetto di flusso informativo verso l'ODV ove riguardanti notizie rilevanti per il funzionamento e l'efficacia del Modello. La scelta di trasmettere all'ODV notizie relative alle segnalazioni da parte del Gestore è discrezionale e basata sul corretto temperamento tra l'esigenza di tutelare l'identità de segnalante e informare l'ODV di fatti potenzialmente rilevanti per il Modello.

# 9.2 Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo

L'Ente valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere dai membri dell'organo amministrativo e lo rappresentano verso i dipendenti, i soci e i terzi. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Ente.

In caso di violazione del Modello da parte dei membri dell'organo amministrativo, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà dell'Ente di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

Per sanzioni riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs n.24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" è compito dell'ANAC applicare al responsabile le dovute sanzioni amministrative pecuniarie.

### 9.3 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti



**MOGC-GEN** 

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello implica l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- Licenziamento senza preavviso;

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- Alle mansioni del lavoratore;
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- Alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società;
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

# 9.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di



**MOGC-GEN** 

richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

## 10.0 Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello

# 10.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello

L'organo amministrativo provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza dello stesso alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente.

# 10.2 Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

L'organo amministrativo provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dall'organo amministrativo è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.